

CASSAZIONE/La scelta sul credito è sul rischio di inesigibilità

# Svalutazioni deducibili

## Non si tratta di indebito vantaggioso fiscale

DI ANDREA MILLANI  
E DEBORA ALBERICI

**D**educibile la svalutazione integrale di un credito. La deduzione di una perdita su crediti, infatti, non comporta un indebito vantaggioso fiscale se l'imputazione a conto economico della svalutazione del credito è stata effettuata esclusivamente sulla base di un rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitiva.

Con l'ordinanza numero 10685 del 4 maggio 2018, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate, fondato sulla tesi che la svalutazione di un credito deve essere collegata all'eventuale recupero (anche parziale) dello stesso e che, viceversa, se il credito viene iscritto in bilancio per un valore di realizzo pari a zero, significa che il contribuente reputa che

esso non sia recuperabile e quindi deve essere imputato a perdita. Sempre secondo l'Ufficio, appostando come svalutazione quella che, se correttamente inquadrata sul piano contabile era in realtà

*Se il credito viene iscritto in bilancio per un valore di realizzo pari a zero, significa che il contribuente reputa che esso non sia recuperabile e quindi deve essere imputato a perdita*

una perdita, il contribuente ha ricevuto un indebito vantaggioso fiscale, consistente nella deducibilità integrale del credito senza ripercussioni sul fondo rischio generico e senza dover fornire la prova, a tale scopo richiesta dall'articolo 101, comma 5 del Tuir, dell'esistenza di elementi certi e precisi comprovanti la perdita.

La Suprema Corte ha

stabilito che l'imputazione a conto economico di una svalutazione di un credito, a prescindere dal criterio quantitativo (in quanto nel caso di specie la svalutazione era integrale e il credito era iscritto in bilancio con un valore pari a zero) è conforme ai principi di redazione del bilancio sanciti dagli articoli 2423 comma 2 e 2426 n. 8 del codice civile, in base ai quali nelle società di capitali il bilancio deve rispondere a criteri di chiarezza, veridicità e correttezza e i crediti devono essere iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione.

Gli Ermellini hanno chiarito che l'esatto discrimine tra perdite su crediti e svalutazione dei crediti è dato dalla definitività del venir meno della voce: si ha infatti una perdita quando il credito è divenuto definitivamente inesigibile, mentre la svalutazione, totale o parziale, del credito ne presuppone una perdita (solo) potenziale, pro-

babile, ma non (ancora) certa e definitiva.

Sempre secondo la Cassazione, inoltre, la svalutazione integrale del credito non determina l'elusione delle prescrizioni sulla deducibilità di quel componente attivo, perché se il credito, interamente svalutato, successivamente venisse definitivamente perso, non si avrebbe alcuna corrispondente deduzione in quanto già contabilizzata, negli esercizi precedenti, la rettifica del suo valore. Viceversa, l'iscrizione della perdita sul credito, non preventivamente svalutato, avrebbe assunto rilevanza fiscale, perché la stessa perdita deducibile sarebbe stata determinata, ai sensi dell'articolo 106, comma 5, con riferimento al valore di bilancio del credito (non svalutato precedentemente).



La sentenza sul sito [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)

## L'evasione prescritta azzoppa la confisca

Niente confisca se l'evasione dell'Iva all'importazione risulta prescritta a meno che il giudice non accerti in via incidentale la colpevolezza dell'imputato: è infatti superata la giurisprudenza di legittimità secondo cui era sufficiente il nesso di pertinenza fra il bene oggetto della misura ablatoria e il reato posto alla base del provvedimento. L'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione è sanzionata in base alle regole sul contrabbando doganale che prevede una confisca obbligatoria speciale: si tratta sì di una misura indipendente dalla condanna, che tuttavia non può scattare se non si accerta nella sostanza che sussiste la fattispecie criminosa sottesa. È quanto emerge dalla sentenza 19166/18, pubblicata il 4 maggio dalla terza sezione penale della Cassazione. Accolto il ricorso che sottolinea la natura di sanzione penale della confisca in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. La Suprema corte cassa senza rinvio il blocco di oltre 928 mila euro, somma corrispondente alla vendita di trentadue barre d'argento. Quando si tratta della confisca che colpisce il bene ritenuto prezzo o profitto del reato ex articolo 240 Cpp, l'accertamento di merito deve tradursi in una precedente sentenza di condanna. Nel caso dell'evasione dell'Iva all'importazione la confisca ex articolo 301 del testo unico in materia doganale si connota come confisca obbligatoria speciale perché indica il «fatto di contrabbando» come unico presupposto per la misura ablatoria, connotandosi in modo simile, ad esempio, alla confisca urbanistica. Serve dunque un accertamento di merito sulla sussistenza del reato posto alla base della misura e della responsabilità dell'imputato. Una verifica che non può essere compiuta dal giudice dell'esecuzione perché l'accertamento deve essere effettuato nella fase di merito e non può avvenire per la prima volta nell'ambito dell'incidente di esecuzione ex articolo 676 Cpp. Nella specie il reato risulta prescritto prima che sia instaurato il processo e dunque sarebbe stato impossibile procedere a un accertamento che, per quanto incidentale, avesse comunque il carattere di accertamento di merito. Non resta che restituire il denaro all'avente diritto.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

## Nulla il pignoramento fuori dal territorio



La sede della Cassazione

È nullo il pignoramento disposto dall'esattore fuori dall'ambito territoriale assegnato dall'amministrazione finanziaria. In questo caso Equitalia nord, concessionaria per la provincia di Milano, non poteva operare al di fuori del confine meneghino. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 10701 del 4 maggio 2018, ha accolto il ricorso di un contribuente annullando la procedura di riscossione attuata fuori dal distretto di competenza. È quindi nullo il pignoramento eseguito sul conto bancario del debitore. In prima battuta l'uomo aveva contestato cartelle mai notificate poi l'incompetenza territoriale dell'esattore. Su quest'ultimo punto ha incassato una vittoria a trecentosessanta gradi. Gli Ermellini hanno infatti motivato spiegando che l'articolo 46 del Dpr 602/1973 stabilisce che «il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere». In altre parole, ad avviso del Collegio di legittimità, il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la Provincia. Ora i Supremi giudici hanno scritto la parola fine sulla vicenda annullando definitivamente il pignoramento.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

## FALLIMENTARE

### Trattamento esteso pure a Imu-Tasi

DI ROBERTO ROSATI

Anche i tributi locali, se affidati in gestione alle agenzie fiscali, possono rientrare nella disciplina dell'articolo 182-ter della legge fallimentare, concernente il trattamento dei crediti fiscali e contributivi. L'esclusione di tali tributi dal raggio applicativo delle disposizioni non discende infatti dalla natura del credito, ma dai profili gestionali. Questa la tesi proposta dalla Fondazione nazionale commercialisti in un documento di ricerca datato 4/5/2018 sull'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 182-ter, l.f., come sostituito dalla legge n. 232/2016, che ne ha anche modificato la rubrica, da «transazione fiscale» a «trattamento dei crediti tributati e contributivi». Anche la novellata norma, riguardando «il trattamento dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contribuiti e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie», risulta inapplicabile ai tributi locali. Questa esclusione è criticata dalla Fondazione, che osserva come l'evoluzione in senso federalista del sistema fiscale legittimerebbe l'inclusione dei tributi locali, qualora gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, introducessero nei loro statuti disposizioni analoghe all'art. 182-ter. Ciò premesso, nel documento si osserva comunque che anche i tributi locali dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della norma in esame allorché siano amministrati dalle agenzie fiscali. Questo vale non soltanto per l'Irap, la cui gestione è attribuita dalla stessa legge alle agenzie fiscali, ma anche per i tributi locali affidati in gestione alle agenzie a seguito di convenzione ai sensi dell'art. 57, comma 2, del dlgs n. 300/99, norma che, in considerazione del suo contenuto, non può considerarsi abrogata, neppure tacitamente, dalle disposizioni successive. Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'agenzia delle entrate (circolari n. 40/2008 e n. 19/2015), «nulla esclude che, anche oggi, un ente locale attribuisca per convenzione il potere di gestione dei propri tributi alle agenzie fiscali», nel qual caso il tributo, essendo amministrato dalle agenzie, rientrerebbe nell'ambito dell'art. 182-ter, «rilevando al riguardo l'aspetto gestionale e non la natura del tributo».